D.R. n. 1 del 05/11/2026

OGGETTO: Regolamento per lo svolgimento delle Attività Tecnico-Pratiche (ATP) nell'ambito del Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (Classe L-22)

IL RETTORE

VISTO il Regio Decreto 31 agosto 1933, n. 1592 riguardante l'approvazione del Testo Unico delle Leggi sull'Istruzione Superiore;

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 concernente il *"Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica";*

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTA la Legge 19 novembre 1990, n. 341 in materia di Riforma degli ordinamenti didattici universitari, ed in particolare l'articolo 11, comma 1;

VISTA la Legge 29 luglio 1991, n. 243 recante disposizioni in materia di Università non statali legalmente riconosciute;

VISTO il Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, adottato dal Ministro dell'Università e della ricerca di concerto con il Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, concernente i criteri e le procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza delle università statali e non statali e delle istituzioni universitarie abilitate a rilasciare titoli accademici di cui all'art. 3 del Decreto 3 novembre 1999, n. 509;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal Decreto Interministeriale 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo ed approvato il relativo Statuto;

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii. recante l'"*Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 recante "*Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario*"

VISTO il Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, recante "*Valorizzazione dell'efficienza delle università e conseguente introduzione di meccanismi premiali nella distribuzione di risorse pubbliche sulla base di criteri definiti ex ante anche mediante la previsione di un sistema di accreditamento periodico delle università e la valorizzazione della figura dei ricercatori a tempo indeterminato non confermati al primo anno di attività, a norma dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240*" ;

VISTO il Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, così come modificato dal Decreto Ministeriale 6 giugno 2023, n. 96 avente ad oggetto "*Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509*" e, in particolare, l'articolo 9 che prevede al comma 2, così come sostituito dall'articolo 17, comma 3, lett. a) del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, che con apposite deliberazioni le università attivano i propri corsi di studio, nel rispetto della procedura di accreditamento definita dal decreto legislativo emanato in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e al successivo comma 3 che l'attivazione dei corsi di studio di cui al comma 2 è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero, sulla base di criteri stabiliti con apposito decreto ministeriale;

VISTO il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati;

VISTO il Decreto Ministeriale 25 marzo 2021, n. 289, denominato "*Linee generali di indirizzo della programmazione delle Università 2021-2023 e indicatori per la valutazione periodica dei risultati"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 14 ottobre 2021, n. 1154, avente ad oggetto "*Autovalutazione, valutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio*", adottato sulla base dei criteri e degli indicatori predisposti dall'ANVUR ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2012, n. 19;

VISTO il Decreto Ministeriale 1° febbraio 2022, n. 149, riguardante l'accreditamento dei Corsi di Studio erogati in modalità c) prevalentemente a distanza, o d) integralmente a distanza, di cui all'Allegato 4, Sezione A, del Decreto Ministeriale 25 marzo 2021, n. 289;

VISTI i Decreti Ministeriali e Interministeriali 19 dicembre 2023, n. 1648 e n. 1649 con i quali sono state ridefinite, ai sensi del Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le Classi di Laurea, di Laurea Magistrale e di Laurea Magistrale a Ciclo Unico;

VISTO il Decreto Ministeriale 2 maggio 2024, n. 639 recante la "*Determinazione dei gruppi scientifico-disciplinari e delle relative declaratorie, nonché la razionalizzazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la riconduzione di questi ultimi ai gruppi scientifico-disciplinari, ai sensi dell'art. 15, della legge 30 dicembre 2010 n. 240"*;

VISTO il Decreto Ministeriale 20 agosto 2024, n. 1344 con cui è stato accreditato il Corso di Studio in "Scienze Motorie e Sportive "(Classe L-22);

CONSIDERATO che nel suddetto Corso una componente fondamentale per tradurre le conoscenze teoriche in competenze concrete è costituita dalle Attività Tecnico-Pratiche (ATP), ovvero attività formative curriculari con componente applicativa, esercitativa e tecnico-operativa finalizzate a consentire allo studente di applicare conoscenze, metodi e strumenti propri delle scienze motorie e sportive in contesti organizzati e sotto supervisione qualificata;

VALUTATA la conseguente necessità di disciplinare lo svolgimento delle suddette attività attraverso un apposito Regolamento;

RICHIAMATA la delibera del 1° ottobre 2026 con cui il Consiglio di Amministrazione ha approvato lo schema di Regolamento predisposto dagli Uffici competenti, conferendo altresì mandato alla Direzione Generale di porre in essere i conseguenti adempimenti, ivi compresa la facoltà apportarvi le modifiche non sostanziali che si dovessero ravvisare come necessarie prima della pubblicazione;

PRESO ATTO delle indicazioni fornite al riguardo dalla Direzione Generale e del conseguente mandato conferito al Rettore di procedere con la stesura del relativo Decreto Rettorale di emanazione;

VISTO il Decreto Ministeriale 6 dicembre 2024, n. 1835 con cui sono state definite le linee guida per l'offerta formativa a distanza nel contesto delle linee generali d'indirizzo per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio di tale tipologia, nonché la definizione delle misure di coordinamento della disciplina degli indicatori per l'accreditamento;

RICHIAMATO il vigente Statuto di Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 277 del 26 novembre 2024;

RICHIAMATO il Regolamento Generale di Ateneo;

RICHIAMATO il Codice Etico dell'Ateneo;

VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1

È emanato il "*Regolamento per lo svolgimento delle Attività Tecnico-Pratiche (ATP) afferenti al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (Classe L-22)"* dell'Università degli Studi "Guglielmo Marconi", secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato A).

Art. 2

È approvato lo schema di Convenzione da stipulare con Enti esterni all'Ateneo al fine di svolgere le Attività Tecnico-Pratiche (ATP) afferenti al Corso di Laurea in Scienze Motorie e Sportive (Classe L-22), secondo il testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante (Allegato B).

Art. 3

Il Regolamento di cui al superiore articolo 1, pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo, entra in vigore contestualmente alla data del presente Decreto.

Art. 4

Per quanto non espressamente previsto dal presente Decreto si rinvia alla normativa vigente, allo Statuto, ai Regolamenti di Ateneo.
Il presente Decreto, acquisito in originale agli atti nell'apposita raccolta interna di questo Ateneo, verrà pubblicato sul sito istituzionale dell'Ateneo e sottoposto alla ratifica dei competenti Organi Accademici nella prima seduta utile.

ROMA, 5 NOVEMBRE 2026

Università degli Studi Guglielmo Marconi USGM

IL RETTORE
PROF. MARCO ABATE

Marco Abate

Firmato digitalmente
da: Marco Abate
Data: 05/11/2026
16:45:30

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti.
Roma, ***05.11.2026***

ALLEGATO "A" AL DECRETO RETTORALE 5 NOVEMBRE 2026, N. 1

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ TECNICO-PRATICHE (ATP) AFFERENTI AL CORSO DI LAUREA IN SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE (CLASSE L-22)

Premessa

Il presente Regolamento disciplina le Attività Tecnico-Pratiche, di seguito "ATP", previste dal Corso di Laurea Triennale in **Scienze Motorie e Sportive**, appartenente alla classe **L-22**.
Le ATP costituiscono attività formative curriculari con componente applicativa, esercitativa e tecnico-operativa. Esse sono finalizzate a consentire allo studente di applicare conoscenze, metodi e strumenti propri delle scienze motorie e sportive in contesti organizzati e sotto supervisione qualificata.
Il Regolamento disciplina sia il percorso ordinario, organizzato dall'Ateneo presso sedi interne o convenzionate, sia il Percorso Individualizzato ATP, mediante il quale lo studente può proporre una struttura ospitante e un tutor, sottoponendoli alla preventiva valutazione dell'Ateneo.

Art. 1
Oggetto, durata del Corso e ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina la programmazione, l'autorizzazione, l'organizzazione, lo svolgimento, la documentazione, la verifica e la validazione delle ATP del Corso di Laurea triennale in Scienze Motorie e Sportive – Classe L-22.
2. Il Corso di Laurea ha durata legale triennale e prevede complessivamente 180 CFU, secondo l'ordinamento didattico e il piano degli studi approvati dall'Ateneo.
3. Le ATP sono svolte nell'ambito degli insegnamenti e dei moduli indicati nel piano degli studi, nelle relative schede didattiche e nella guida operativa ATP.
4. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano lo Statuto, il Regolamento Didattico di Ateneo, il Regolamento Didattico del Corso di Studio, il piano degli studi, le procedure di assicurazione della qualità e le disposizioni interne in materia di sicurezza, assicurazione, accessibilità, inclusione e protezione dei dati personali.

Art. 2
Natura e finalità delle ATP

1. Le ATP sono attività didattiche universitarie obbligatorie, caratterizzate dall'applicazione pratica delle conoscenze teoriche acquisite nel Corso di Studio.
2. Le ATP possono comprendere esercitazioni, attività motorie e sportive, attività di osservazione strutturata, test e valutazioni funzionali, progettazione e conduzione di sedute, attività di assistenza e supervisione, impiego di strumenti e attrezzature, attività individuali e di gruppo.
3. Le ATP consentono allo studente di sperimentare, applicare e declinare le conoscenze acquisite nei vari settori di interesse del laureato in Scienze Motorie e Sportive, quali fitness e wellness, preparazione atletica, attività motorie preventive e adattate e aspetti gestionali-manageriali.
4. Le ATP non costituiscono rapporto di lavoro, tirocinio curriculare, stage o inserimento lavorativo.
5. Lo svolgimento presso una struttura esterna non ne modifica la natura didattica e non autorizza lo studente a svolgere attività professionali riservate o non comprese nel programma approvato.

Art. 3
Distinzione dal tirocinio curriculare

1. Quando il piano degli studi prevede anche un tirocinio curriculare, le ATP e il tirocinio sono attività autonome e devono essere distintamente indicate nella carriera dello studente.
2. Le ATP sono definite dall'Ateneo, collegate a specifici insegnamenti, soggette a obiettivi e criteri di verifica uniformi e svolte sotto la responsabilità didattica del docente responsabile.

3. Il tirocinio curriculare è disciplinato dalle proprie disposizioni regolamentari e non può essere utilizzato per sostituire le ATP, salvo riconoscimento formalmente deliberato dagli organi competenti nei limiti consentiti dall'ordinamento.

Art. 4
Accesso alle ATP e requisito di iscrizione

1. Lo studente può partecipare alle ATP:
   a) dopo l'iscrizione al secondo anno del Corso di laurea;
      oppure
   b) dopo aver acquisito il numero di CFU necessario per l'iscrizione al secondo anno, anche quando l'iscrizione amministrativa al secondo anno non sia stata ancora perfezionata, purché siano rispettate le condizioni stabilite dall'Ateneo.
2. Il possesso del requisito di cui al comma 1 deve risultare dalla carriera dello studente o da idonea certificazione dell'ufficio competente.
3. Il docente responsabile, il coordinatore delle ATP o gli uffici dell'Ateneo possono subordinare l'accesso a specifici moduli al superamento di esami propedeutici, alla frequenza di attività preliminari o alla disponibilità di requisiti di sicurezza e idoneità indicati nella scheda dell'insegnamento.
4. La partecipazione alle ATP senza il possesso dei requisiti di accesso o senza la preventiva autorizzazione non produce effetti ai fini della validazione o dell'acquisizione dei CFU.

Art. 5
CFU, monte ore e riconoscimento massimo nel percorso individualizzato

1. Il rapporto didattico previsto dal presente Regolamento è pari a 7 ore di attività in presenza per ciascun CFU di ATP.
2. Le ATP concorrono al raggiungimento dei 180 CFU previsti dall'ordinamento didattico. L'eventuale riconoscimento di abilità e competenze professionali, lavorative o sportive pregresse valide ai fini dell'esonero parziale o totale dalle ATP è computato all'interno del limite massimo complessivo di 48 CFU stabilito per l'intera carriera dello studente, in conformità al Regolamento Didattico del CdS e alla normativa vigente. Tale limite costituisce un tetto globale insuperabile e non genera automatismi nell'attribuzione dei crediti.
3. La distribuzione dei CFU tra insegnamenti, moduli e annualità è determinata dal piano degli studi e dalle schede degli insegnamenti. Il monte ore complessivo di ciascun modulo è calcolato moltiplicando i CFU assegnati per 7.
4. Il riconoscimento di CFU o di attività già svolte in precedenti carriere, percorsi formativi o esperienze professionali è effettuato esclusivamente dagli organi competenti, sulla base delle competenze effettivamente dimostrate dallo studente e nei limiti previsti dalla normativa vigente e dai regolamenti di Ateneo.
5. Nessuna disposizione del presente articolo deroga ai limiti legali applicabili al riconoscimento di crediti per conoscenze e abilità maturate in precedenza.

Art. 6
Organizzazione generale delle ATP

1. Le ATP sono organizzate secondo il seguente modello: insegnamento o modulo di riferimento, obiettivi formativi, attività obbligatorie, sede autorizzata, docente responsabile, referente o tutor, frequenza controllata, registrazione delle attività, verifica individuale e validazione.
2. Le informazioni sono rese disponibili agli studenti tramite la scheda dell'insegnamento, la piattaforma didattica o la guida operativa ATP.

Art. 7
Sedi di svolgimento

1. Le ATP possono svolgersi presso strutture dell'Ateneo, impianti sportivi, palestre, piscine, laboratori, centri sportivi, società o associazioni sportive, centri fitness, studi professionali, strutture socio-sanitarie e altre sedi idonee agli obiettivi formativi.
2. Le sedi esterne devono essere convenzionate o comunque formalmente autorizzate dall'Ateneo prima dell'inizio delle attività.
3. La sede deve garantire spazi, attrezzature, organizzazione, personale e condizioni di sicurezza coerenti con le attività programmate.
4. La sede esterna non può modificare autonomamente il programma, il monte ore, gli obiettivi, le modalità di registrazione o i criteri di verifica stabiliti dall'Ateneo.

Art. 8
Percorso Individualizzato ATP: definizione e procedura

1. Il Percorso Individualizzato consente allo studente di proporre una struttura ospitante e un tutor aziendale o referente tecnico, al fine di svolgere le ATP in un contesto operativo coerente con i propri interessi e con gli obiettivi del Corso di Studio.
2. La proposta è sottoposta alla valutazione dell'Ateneo, che verifica:
   a) l'idoneità della struttura;
   b) la coerenza delle attività con gli obiettivi del modulo ATP;
   c) il possesso dei requisiti del tutor;
   d) la disponibilità di spazi, attrezzature e presidi di sicurezza;
   e) la sostenibilità organizzativa del percorso;
   f) la possibilità di documentare e verificare le competenze acquisite.
3. In caso di esito favorevole, l'Ateneo procede alla stipula di una convenzione o di altro accordo formalizzato con la struttura, secondo le proprie procedure.
4. La presentazione della proposta non attribuisce allo studente un diritto all'approvazione.
5. Lo studente non può iniziare le attività prima dell'autorizzazione formale dell'Ateneo e della convalida del progetto individuale.
6. Le attività svolte anteriormente alla formale attivazione non sono riconoscibili ai fini delle ATP.

Art. 9
Vincoli temporali, organizzativi e assicurativi del Percorso Individualizzato

1. Il monte ore della singola ATP deve essere completato entro un massimo di sei mesi dalla data di attivazione formale del progetto.
2. Non possono essere certificate più di otto ore giornaliere e venticinque ore settimanali di ATP.
3. Il limite settimanale opera anche quando lo studente svolga attività presso più sedi o nell'ambito di più moduli individualizzati, salvo diversa disposizione inderogabile dell'Ateneo o della normativa applicabile.
4. È richiesta una frequenza regolare e continuativa, adeguata a consentire al tutor il monitoraggio progressivo delle competenze e al docente responsabile la verifica dell'effettivo apprendimento.
5. Il Percorso Individualizzato può essere sospeso, modificato o revocato in caso di irregolarità, mancato rispetto del programma, carenze documentali, venir meno dei requisiti della struttura, criticità sulla sicurezza o insufficiente supervisione.
6. La convenzione deve disciplinare, secondo le procedure dell'Ateneo, copertura assicurativa, responsabilità organizzative, gestione degli incidenti, obblighi di riservatezza, trattamento dei dati e modalità di accesso ai locali e alle attrezzature.

Art. 10
Requisiti di accreditamento della struttura e del tutor

1. La struttura deve possedere spazi, attrezzature e organizzazione adeguati all'area di attività proposta e deve consentire all'Ateneo verifiche documentali, controlli e, ove necessario, sopralluoghi.

2. Il tutor deve essere formalmente individuato dalla struttura e deve possedere una qualificazione o un'esperienza coerente con le attività da supervisionare.
3. Ai fini dell'accreditamento, il tutor deve possedere requisiti minimi oggettivi e verificabili, dimostrando alternativamente:
   a) Laurea in Scienze Motorie (L-22, classi magistrali o equipollenti) congiunta a un ruolo attivo e certificato nella struttura ospitante;
   b) Qualifica tecnica rilasciata da FSN, DSA o EPS riconosciuti dal CONI/CIP;
   c) un'esperienza professionale continuativa e documentabile nel settore specifico di riferimento dell'ATP.
4. Il tutor non sostituisce il docente universitario nella valutazione accademica finale e non può certificare competenze diverse da quelle effettivamente osservate nell'ambito del progetto autorizzato.

Art. 11
Aree operative e competenze pratiche

1. Il Percorso Individualizzato può essere autorizzato nelle seguenti aree, anche con riferimento a mansioni affini:
   a) teoria e metodologia dell'allenamento;
   b) sport individuali e di squadra;
   c) fitness e ricondizionamento;
   d) attività motoria preventiva e adattata, di seguito AMPA;
   e) ulteriori aree coerenti con la classe L-22 e approvate dall'Ateneo.
2. Il tutor seleziona e attesta nel libretto/diario esclusivamente le competenze effettivamente acquisite dallo studente e pertinenti alla specifica struttura.
3. L'elenco delle competenze costituisce un repertorio orientativo e non autorizza lo svolgimento di attività riservate ad altre professioni o eccedenti il livello formativo dello studente.

A. <u>Area teoria e metodologia dell'allenamento</u>

1. **Requisiti della struttura:** società sportive, centri di preparazione atletica, studi o centri dotati di spazi e attrezzature idonei all'allenamento condizionale e/o alla valutazione della performance.
2. **Profilo del tutor:** laureato in Scienze Motorie, appartenente alle classi coerenti con l'attività svolta, tecnico o preparatore fisico con qualifica federale FSN, DSA, CONI o altro titolo riconosciuto, ovvero persona con comprovata esperienza pluriennale nella preparazione atletica, valutata dall'Ateneo.
3. **Competenze pratiche attestabili, a scelta:**
   a) supporto nella conduzione di test da campo o valutazioni funzionali dell'atleta;
   b) collaborazione alla predisposizione o all'adattamento di programmi di allenamento;
   c) conduzione di fasi specifiche della seduta, quali riscaldamento e mobilità;
   d) insegnamento e correzione della tecnica di esercizi fondamentali;
   e) supporto nell'utilizzo di strumenti per il monitoraggio del carico di lavoro;
   f) osservazione e documentazione della risposta dell'atleta alle attività programmate.

B. <u>Area sport individuali e di squadra</u>

1. **Requisiti della struttura:** società, associazioni, centri o impianti sportivi nei quali siano praticate discipline individuali o di squadra e siano disponibili spazi, attrezzature e personale adeguati.
2. **Profilo del tutor:** tecnico, allenatore o istruttore in possesso di qualifica rilasciata o riconosciuta da FSN, DSA, EPS, CONI o CIP, ovvero laureato in Scienze Motorie o soggetto dotato di esperienza documentata nella specifica disciplina.
3. **Competenze pratiche attestabili, a scelta:**
   a) affiancamento nella preparazione e nella conduzione di una seduta;

b) supporto all'insegnamento dei fondamentali tecnici;
c) osservazione e correzione di gesti motori e sportivi;
d) collaborazione alla predisposizione di esercitazioni individuali o di gruppo;
e) supporto nelle attività di arbitraggio, giuria o organizzazione, ove pertinenti;
f) applicazione delle procedure di sicurezza e prevenzione degli infortuni;
g) collaborazione nella gestione dei gruppi e dei diversi ruoli sportivi.

C. <u>Area fitness e ricondizionamento</u>

1. **Requisiti della struttura:** palestre, centri fitness, studi di personal training o centri sportivi dotati di spazi, attrezzature e procedure idonei alle attività autorizzate.
2. **Profilo del tutor:** laureato in Scienze Motorie, direttore tecnico, istruttore qualificato o altra figura riconosciuta dall'Ateneo, con ruolo effettivo di responsabilità o supervisione nella struttura.
3. **Competenze pratiche attestabili, a scelta:**
   - **a)** affiancamento nell'accoglienza dell'utente e nella raccolta dei dati iniziali, nei limiti consentiti;
   - **b)** supporto all'insegnamento dell'esecuzione corretta e sicura degli esercizi;
   - **c)** supervisione attiva degli spazi e assistenza durante l'esecuzione;
   - **d)** collaborazione alla predisposizione o all'adattamento di programmi di allenamento di base;
   - **e)** gestione o affiancamento nella conduzione di piccoli gruppi o circuiti generici;
   - **f)** corretta applicazione delle procedure di sicurezza e delle indicazioni del responsabile tecnico.

D. <u>Area AMPA</u>

1. **Requisiti della struttura:** palestre, centri chinesiologici, strutture socio-sanitarie, associazioni sportive o centri specializzati in attività fisica preventiva e adattata, sport inclusivo o paralimpico, attività per persone con disabilità, attività per la terza età o attività ludico-motorie per l'infanzia.
2. **Profilo del tutor:** laureato magistrale coerente con l'area delle attività motorie preventive e adattate, professionista o tecnico specializzato, ovvero persona con qualifica o esperienza documentata nell'ambito della disabilità, dello sport inclusivo o paralimpico, dell'educazione motoria giovanile o dell'esercizio preventivo, secondo valutazione dell'Ateneo.
3. **Competenze pratiche attestabili, a scelta:**
   - **a)** supporto tecnico e didattico nell'insegnamento di discipline sportive adattate o paralimpiche;
   - **b)** collaborazione all'adattamento degli esercizi in relazione a limitazioni fisiche, sensoriali o cognitive;
   - **c)** collaborazione nella conduzione di attività di invecchiamento attivo, prevenzione delle cadute, ginnastica dolce o mantenimento delle autonomie motorie;
   - **d)** affiancamento in percorsi di educazione motoria, sviluppo degli schemi motori di base e avviamento allo sport;
   - **e)** affiancamento nella somministrazione di screening motori o test funzionali, nei limiti delle competenze possedute;
   - **f)** monitoraggio dei parametri di sicurezza secondo le procedure della struttura;
   - **g)** sviluppo di capacità comunicative inclusive nella gestione dell'utenza fragile o dei minori.
4. Le attività rivolte a persone con condizioni cliniche, disabilità, fragilità o bisogni assistenziali devono essere svolte nel rispetto delle competenze professionali, delle indicazioni dei responsabili della struttura e delle eventuali prescrizioni sanitarie. Lo studente non può formulare diagnosi, prescrizioni o interventi riabilitativi riservati a professionisti abilitati.

Art. 12
Programma individuale e attivazione

1. Prima dell'inizio delle attività è predisposto un programma individuale, approvato dal docente responsabile e validato dagli uffici o dagli organi competenti.
2. Il programma indica almeno:
   - **a)** dati dello studente;
   - **b)** insegnamento, modulo e CFU;
   - **c)** monte ore e periodo di svolgimento;
   - **d)** struttura e sede;
   - **e)** nominativo, ruolo e qualificazione del tutor;
   - **f)** area operativa prescelta;
   - **g)** obiettivi e competenze attese;
   - **h)** attività obbligatorie e competenze selezionate;
   - **i)** calendario indicativo;
   - **j)** modalità di registrazione, monitoraggio e verifica;
   - **k)** requisiti e obblighi in materia di sicurezza.
3. Il progetto si considera attivato esclusivamente dalla data indicata nel provvedimento o nella comunicazione formale dell'Ateneo.
4. Qualsiasi variazione relativa a sede, tutor, attività, calendario, monte ore o modalità di svolgimento deve essere preventivamente autorizzata.
5. Le modifiche non autorizzate possono comportare la mancata validazione delle ore interessate.

Art. 13
Libretto/diario e registrazione delle attività

1. Le attività del Percorso Individualizzato sono documentate mediante un libretto/diario, inteso quale libretto-diario individuale, cartaceo o digitale, predisposto o approvato dall'Ateneo.
2. Il libretto/diario deve riportare almeno:
   - **a)** dati dello studente e del progetto;
   - **b)** data, orario di inizio e fine e numero di ore svolte;
   - **c)** attività effettivamente realizzate;
   - **d)** competenze esercitate o osservate;
   - **e)** eventuali criticità, incidenti o interruzioni;
   - **f)** firma o validazione dello studente e del tutor;
   - **g)** osservazioni periodiche del tutor;
   - **h)** attestazione finale delle competenze acquisite.
3. Il tutor certifica esclusivamente le attività effettivamente svolte sotto la propria supervisione. La certificazione del tutor costituisce documentazione dell'esperienza pratica, ma non sostituisce la validazione accademica del docente responsabile.
4. Il libretto/diario deve essere aggiornato con regolarità e consegnato o caricato secondo le modalità e i termini stabiliti dall'Ateneo.
5. Registrazioni incomplete, non verificabili, cumulative o incompatibili con i limiti temporali e orari del presente Regolamento possono essere disconosciute, in tutto o in parte.

Art. 14
Frequenza, assenze e limiti orari

1. La frequenza delle ATP è obbligatoria.
2. Lo studente deve frequentare almeno il 70 per cento del monte ore previsto per ciascun insegnamento o modulo, calcolato separatamente per ciascuna attività.
3. Non è ammessa la compensazione delle assenze tra insegnamenti o moduli diversi.
4. Nel Percorso Individualizzato si applicano inoltre i limiti di otto ore giornaliere e venticinque ore settimanali di cui all'articolo 9.

5. Le assenze devono essere comunicate al tutor e registrate nel libretto/diario. Eventuali recuperi sono ammessi soltanto se autorizzati dal docente responsabile e dagli uffici competenti, nel rispetto del termine massimo di sei mesi.
6. La mancata frequenza minima impedisce la validazione delle ATP, salvo misure specifiche autorizzate dall'Ateneo in presenza di disabilità, condizioni sanitarie documentate o altre esigenze tutelate.
7. Relazioni, esercitazioni autonome, attività lavorative, attività sportive personali o attività svolte fuori dal programma non sostituiscono le ore di ATP in presenza.

Art. 15
Tutor: funzioni e attestazione delle competenze

1. Il tutor:
   - **a)** accoglie e orienta lo studente nella struttura;
   - **b)** illustra le procedure organizzative e di sicurezza;
   - **c)** supervisiona le attività previste dal programma;
   - **d)** verifica la partecipazione effettiva dello studente;
   - **e)** registra presenze, attività e progressi;
   - **f)** fornisce osservazioni periodiche;
   - **g)** segnala al docente responsabile assenze, incidenti, criticità o comportamenti non conformi;
   - **h)** compila la valutazione finale delle competenze pratiche osservate.
2. Il tutor non può modificare unilateralmente gli obiettivi, il monte ore o il programma e non può attribuire allo studente competenze non osservate o attività non autorizzate.
3. L'attestazione del tutor deve essere coerente con le attività svolte, con l'area operativa autorizzata e con i Learning Outcomes indicati nel programma individuale.
4. La valutazione del tutor concorre all'istruttoria, ma la validazione dei CFU e l'esito accademico spettano al docente responsabile e agli organi dell'Ateneo secondo le rispettive competenze.

Art. 16
Responsabilità didattica dell'Ateneo e del docente

1. La responsabilità didattica delle ATP è attribuita al docente responsabile dell'insegnamento o del modulo.
2. Il docente:
   - **a)** definisce obiettivi, contenuti e risultati attesi;
   - **b)** valuta la proposta di programma e la coerenza della sede;
   - **c)** coordina il tutor e gli altri soggetti incaricati;
   - **d)** monitora lo svolgimento delle attività
   - **e)** verifica la completezza della documentazione;
   - **f)** valuta le competenze acquisite;
   - **g)** dispone, ove necessario, modifiche, sospensioni o recuperi;
   - **h)** valida il completamento delle ATP ai fini dell'esame e dell'acquisizione dei CFU.
   - **i)** verifica il mantenimento della natura didattico-applicativa dell'esperienza, scongiurando sovrapposizioni con la fattispecie del tirocinio lavorativo.
3. Il Corso di Studio può nominare un Coordinatore delle ATP con funzioni di raccordo tra docenti, uffici, strutture e studenti.

Art. 17
Sicurezza, idoneità e assicurazione

1. Le ATP sono svolte nel rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza, delle procedure dell'Ateneo e delle regole della struttura ospitante.
2. Prima dell'avvio, devono essere verificati gli eventuali requisiti di formazione, informazione, addestramento, idoneità, certificazione medica o altra documentazione richiesta dalla specifica attività o dalla struttura.

3. Lo studente è tenuto a:
   a) rispettare istruzioni, procedure e segnaletica;
   b) utilizzare correttamente spazi, attrezzature e dispositivi di protezione;
   c) segnalare tempestivamente pericoli, malesseri, incidenti o infortuni;
   d) utilizzare abbigliamento e dotazioni adeguati;
   e) non svolgere attività non autorizzate;
   f) rispettare le indicazioni del tutor, del docente e dei responsabili della sicurezza.
4. La struttura deve assicurare, in relazione alle attività svolte, spazi idonei, attrezzature funzionanti, manutenzione, presidi di primo soccorso e procedure per la gestione delle emergenze.
5. Lo studente non può partecipare alla sessione pratica finché non abbia regolarizzato i requisiti richiesti.
6. Le coperture assicurative sono disciplinate dalla convenzione e dalle procedure dell'Ateneo.
7. La struttura è tenuta a comunicare tempestivamente ogni evento lesivo, incidente o situazione di rischio.

Art. 18
Verifica tecnico-pratica e validazione

1. Il completamento delle ATP richiede:
   a) il raggiungimento della frequenza minima;
   b) il rispetto dei limiti temporali e orari;
   c) lo svolgimento delle attività obbligatorie;
   d) la regolare compilazione del libretto/diario;
   e) l'attestazione del tutor, ove prevista;
   f) il superamento della verifica tecnico-pratica o altra verifica indicata nella scheda dell'insegnamento.
2. La verifica è individuale e può comprendere dimostrazione pratica, esercitazione, osservazione strutturata, discussione del libretto/diario, analisi di un caso, relazione tecnica o colloquio integrativo.
3. La verifica è svolta sotto la responsabilità del docente e secondo criteri uniformi, indipendentemente dalla sede e dalla modalità di svolgimento.
4. Il tutor può partecipare alla fase istruttoria o fornire osservazioni, ma non sostituisce il docente nella valutazione accademica.
5. La validazione è effettuata dal docente responsabile mediante le procedure informatiche o amministrative dell'Ateneo. Solo a seguito della validazione le ATP possono concorrere all'acquisizione dei relativi CFU.

Art. 19
Riconoscimento di attività pregresse

1. Le attività sportive, lavorative, professionali o formative svolte prima dell'attivazione del progetto non sono automaticamente riconosciute come ATP.
2. Possono essere sottoposte a valutazione, nei limiti consentiti:
   a) attività tecnico-pratiche svolte in una precedente carriera universitaria;
   b) CFU acquisiti in corsi di studio coerenti o affini;
   c) attività formative post-secondarie documentate;
   d) esperienze professionali o sportive pertinenti e adeguatamente certificate.
3. Il riconoscimento di attività pregresse non può in alcun caso determinare il superamento del limite globale di 48 CFU riconoscibili sull'intera carriera accademica per conoscenze e abilità maturate in precedenza, garantendo l'assoluto allineamento con i regolamenti di Ateneo, le delibere dipartimentali e la normativa di riferimento.
4. L'eventuale riconoscimento è deliberato dall'organo competente sulla base delle competenze dimostrate dallo studente e non della sola dichiarazione di frequenza o dell'appartenenza a una struttura sportiva.

Art. 20
Monitoraggio, qualità e revoca dell'autorizzazione

1. Il Corso di Studio monitora periodicamente:
   - **a)** adeguatezza delle sedi e delle attrezzature;
   - **b)** qualificazione e continuità dei tutor;
   - **c)** coerenza tra attività svolte e obiettivi formativi;
   - **d)** rispetto dei limiti orari e temporali;
   - **e)** frequenza e partecipazione degli studenti;
   - **f)** completezza dei libretto/diario;
   - **g)** esiti delle verifiche;
   - **h)** incidenti, infortuni e criticità;
   - **i)** valutazioni di studenti, docenti, tutor e strutture.
2. In caso di irregolarità o di rischio per la sicurezza, l'Ateneo può sospendere le attività, disporre il trasferimento dello studente, chiedere integrazioni documentali, modificare il programma o revocare l'autorizzazione.
3. La revoca o la sospensione della sede non pregiudica automaticamente le attività regolarmente svolte e documentate prima dell'evento, la cui validabilità è valutata dal docente responsabile e dagli organi competenti.
4. Gli esiti del monitoraggio sono utilizzati per aggiornare le schede degli insegnamenti, la guida operativa, i modelli di libretto/diario e le convenzioni.

Art. 21
Disposizioni finali ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data del Decreto Rettorale di emanazione.
2. Si applica agli studenti iscritti al Corso di Laurea secondo la decorrenza indicata dal provvedimento di approvazione, fatti salvi eventuali regimi transitori.
3. Le modifiche al presente Regolamento sono approvate dagli organi competenti secondo lo Statuto e i regolamenti di Ateneo.
4. In caso di sopravvenienza di disposizioni normative o regolamentari incompatibili, queste prevalgono e l'Ateneo provvede all'adeguamento del testo.

ALLEGATO "B" AL DECRETO RETTORALE 5 NOVEMBRE 2026, N. 1

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ESPLETAMENTO DI ATTIVITÀ TECNICO-PRATICHE (ATP)

TRA

L'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI GUGLIELMO MARCONI, con sede legale in Via Plinio n. 44, 00193 Roma (RM), Cod. Fisc. e P.IVA n. 07154361005, Web www.unimarconi.it, in persona del legale rappresentante *pro-tempore* Dott. Alessio Acomanni, (di seguito denominata "**Università/Soggetto Promotore**");

E

…… ....., con sede legale in Via ..... n. ....., ... (.....) - Cod. Fisc. e P.IVA n. ....., in persona del legale rappresentante *pro-tempore* ……, (di seguito denominata/o "**Ente/Soggetto Ospitante**");

l'Università e l'Ente nel prosieguo, congiuntamente, le "Parti" e, singolarmente la "Parte".

PREMESSO CHE

a) presso l'Università si svolgono Corsi di Studio che prevedono al loro interno le Attività Tecnico-Pratiche (ATP), che si attivano in osservanza del D.M. 3 novembre 1999, n. 509 e del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e che completano il percorso di studio e concorrono all'acquisizione dei CFU necessari al conseguimento dei titoli accademici;

b) le ATP sono attività didattiche a carattere applicativo, da svolgersi sotto la guida di un tutor presso strutture dotate di spazi e attrezzature idonei, finalizzate all'acquisizione delle competenze pratiche e operative proprie del percorso formativo dello studente;

c) l'Università ha disciplinato l'organizzazione, i requisiti di accreditamento delle sedi e dei tutor, nonché le modalità di verifica delle suddette attività mediante apposito *Regolamento per lo svolgimento delle Attività Tecnico-Pratiche (ATP)* afferenti al Corso di Laurea triennale in "Scienze Motorie e Sportive " (Classe L-22) di seguito denominato "Regolamento ATP", che costituisce il quadro normativo di riferimento per l'esecuzione della presente convenzione e che si allega alla presente, come Allegato 1, quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

d) il Soggetto Ospitante dichiara di possedere i requisiti strutturali, organizzativi, strumentali e di sicurezza, nonché di disporre di personale con le qualifiche necessarie per il ruolo di tutor, in piena conformità ai criteri stabiliti dal suddetto Regolamento ATP;

e) l'art. 27 del D.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 consente alle Università di stipulare convenzioni con Enti ed Istituzioni aventi natura pubblica o privata del territorio nazionale o europeo al fine di avvalersi di attrezzature e di servizi logistici extrauniversitari per lo svolgimento di attività didattiche integrative a quelle universitarie, finalizzate al completamento della formazione accademica e professionale;

f) l'art. 8, comma 1, della Legge 19 novembre 1990 n. 341, concernente la riforma degli ordinamenti didattici, consente alle Università di avvalersi per la realizzazione dei Corsi di Studio della collaborazione di soggetti pubblici e privati;

g) le Parti concordano sulla necessità di sviluppare adeguate forme di raccordo tra il mondo della formazione ed il mondo del lavoro, al fine di integrare i processi formativi attraverso la diffusione della cultura d'impresa e di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro.

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1
PREMESSE

1. Le premesse, gli atti e i documenti allegati e quelli richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ART. 2
OGGETTO DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione disciplina i rapporti tra l'Università e il Soggetto Ospitante ai fini dello svolgimento delle Attività Tecnico-Pratiche (ATP) curriculari, secondo le modalità, i limiti e i criteri definiti dal Regolamento ATP di Ateneo, allegato alla presente Convenzione quale sua parte integrante e sostanziale (Allegato 1) e sulla base di uno specifico Progetto Formativo Individuale approvato dall'Università secondo le modalità di cui al successivo art. 4.

2. Il Soggetto Ospitante, senza oneri per l'Università salvo quanto previsto al successivo art. 11, si impegna ad accogliere presso le proprie strutture gli studenti autorizzati dall'Università per lo svolgimento delle ATP, nel numero e secondo le modalità concordati ai sensi del successivo art. 3, garantendo la coerenza delle attività pratiche con l'area operativa accreditata ai sensi del Regolamento ATP.

ART. 3
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ATP

1. Le Parti si impegnano a concordare il numero degli studenti, i tempi e le modalità di attuazione delle ATP, nel rispetto dell'organizzazione dei servizi e della capienza e funzionalità degli spazi messi a disposizione, sulla base dell'effettiva disponibilità di figure professionali che possono assumere la funzione di tutor, e delle finalità didattiche.

2. Le ATP si svolgono esclusivamente presso le sedi del Soggetto Ospitante che rispondono ai requisiti strutturali, strumentali e di sicurezza previsti dal Regolamento ATP per la specifica area operativa autorizzata, sotto la supervisione di un tutor aziendale in possesso dei requisiti di qualificazione ed esperienza professionale stabiliti dal medesimo Regolamento.

3. Non è ammessa la possibilità di svolgere le ATP presso enti o aziende ospitanti il cui titolare, rappresentante legale, direttore tecnico, socio, socio accomandatario, ovvero chiunque abbia poteri di rappresentanza, sia in rapporto di parentela sino al IV grado con lo studente.

4. L'accesso alle strutture dell'Ente, presso il quale si svolgono le ATP, è consentito ai soli fini dello svolgimento delle ATP medesime e solo previa predisposizione e approvazione del Progetto Formativo individuale nonché della comunicazione formale dell'Università circa la data di attivazione, secondo quanto previsto al successivo art. 4.

5. L'Università individua per ogni studente il docente responsabile dell'insegnamento o del modulo ATP, cui compete la responsabilità didattica secondo il Regolamento ATP allegato.

6. Allo studente è reso disponibile, dai competenti uffici dell'Università, il libretto-diario previsto dall'art. 13 del Regolamento ATP, nel quale il tutor del soggetto ospitante attesta l'effettivo svolgimento delle attività programmate.

ART. 4
PROGETTO FORMATIVO

1. Per ciascuno studente ammesso allo svolgimento delle ATP presso la struttura del Soggetto Ospitante, in base alla presente convenzione viene predisposto un Progetto Formativo, contenente il Programma delle ATP, nel quale sono indicati:

a) i dati anagrafici dello studente;

b) il nominativo del docente responsabile dell'Università e il nominativo, ruolo e qualificazione del tutor del Soggetto Ospitante;
c) gli obiettivi e modalità di svolgimento delle ATP, con riferimento alle attività da svolgere e alle capacità-e conoscenze che possono arricchire lo studente;
d) l'insegnamento o il modulo di riferimento e i CFU interessati, il monte ore complessivo delle ATP da svolgere, il periodo di svolgimento e il calendario indicativo delle presenze all'interno della struttura del Soggetto Ospitante;
e) gli spazi e le sedi presso cui si svolgono le ATP;
f) l'area operativa, le attività obbligatorie e le competenze attese, nonché le modalità di registrazione, monitoraggio e verifica;
g) i requisiti e gli obblighi in materia di sicurezza;
h) gli estremi identificativi della copertura assicurativa, contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e per la responsabilità civile.

2. L'avvio delle ATP è autorizzato solo dopo l'approvazione del Progetto Formativo da parte del docente responsabile, la validazione degli uffici o degli organi competenti e la comunicazione formale dell'Università della data di attivazione, secondo quanto previsto dal Regolamento ATP.

3. Qualsiasi variazione relativa a sede, tutor, attività, calendario, monte ore o modalità di svolgimento deve essere preventivamente autorizzata dall'Università secondo quanto previsto dal Regolamento ATP.

ART. 5
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

1. Preso atto che, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lettera a), del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. "**Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro**", gli studenti, ai fini e agli effetti delle disposizioni dello stesso decreto legislativo, sono equiparati ai lavoratori nei casi e nei limiti ivi previsti, le Parti si impegnano a farsi carico delle misure di tutela e degli obblighi stabiliti dalla normativa vigente, come segue:

a) il Soggetto Promotore provvederà ad erogare allo studente, il corso di "*Formazione Generale*" della durata di n. 4 (quattro) ore, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed in attuazione dell'Accordo Stato Regioni del 17 aprile 2025. Durante il corso, con riferimento alla lettera a) del comma 1 del succitato art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i., saranno trasferite allo studente nozioni sul quadro normativo, sui concetti di rischio, sui concetti di danno, sul sistema della prevenzione e protezione, sui diritti e doveri dei vari soggetti aziendali e sugli organi di vigilanza ed assistenza.

b) il Soggetto Ospitante provvederà:
- **I.** a mettere a disposizione degli studenti gli spazi, i locali, gli impianti e le attrezzature necessarie allo svolgimento delle ATP e a garantire allo studente le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente;
- **II.** con riferimento alla lettera b) dei comma 1 ed al comma 3 dell'art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. e nel rispetto dei contenuti didattici applicabili, in funzione della propria Valutazione dei Rischi e della classe di Rischio del proprio settore ATECO, ad accertarsi che lo studente abbia svolto la "**Formazione Specifica**" ex art. 37 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. ed a fornire allo stesso le informazioni necessarie sul comportamento da adottare in caso di Emergenza ed Evacuazione dagli ambienti;
- **III.** in relazione alla mansione specifica svolta dallo studente e ove ricorrano i presupposti di legge a sottoporlo a sorveglianza sanitaria ex art. 41 del D.Lgs. 81/08 s.m.i. tramite il proprio Medico Competente. L'eventuale sorveglianza

sanitaria e il relativo giudizio di idoneità sono richiesti nei casi e secondo le modalità previsti dalla normativa applicabile e in relazione ai rischi effettivamente presenti.

2. L'autorizzazione alla frequenza degli studenti presso il Soggetto Ospitante è subordinata, ove richiesto dalla normativa applicabile, al possesso del giudizio di idoneità in corso di validità rilasciato dal Medico Competente.

ART. 6
COMPITI DELL'ENTE

1. L'Ente mette a disposizione degli studenti, per tutta la durata delle ATP e senza oneri per l'Università, gli spazi, i locali, gli impianti e le attrezzature idonei e adeguati allo svolgimento delle ATP previste dal Progetto Formativo, garantendo le condizioni di igiene e sicurezza previste dalla normativa vigente.
2. Il Soggetto Ospitante designa formalmente un tutor in possesso dei requisiti oggettivi di qualificazione accademica, tecnica e/o di esperienza professionale stabiliti dal Regolamento ATP allegato.
3. Il tutor del Soggetto Ospitante svolge le funzioni di accoglienza, supervisione, monitoraggio delle presenze, segnalazione di eventuali criticità o infortuni e attestazione delle competenze pratiche effettivamente osservate mediante la regolare compilazione e sottoscrizione del libretto/diario, secondo le modalità e nei limiti stabiliti dal Regolamento ATP allegato.
4. Il tutor del Soggetto Ospitante segue lo studente nello svolgimento delle ATP, secondo quanto previsto dal Progetto Formativo, per il totale delle ore ivi indicato, garantendo la propria guida e supervisione durante le attività.
5. Il Soggetto Ospitante e il proprio tutor non possono modificare autonomamente gli obiettivi, il programma o il monte ore concordati nel Progetto Formativo. L'attestazione rilasciata dal tutor nel libretto/diario documenta l'esperienza pratica svolta ma non sostituisce la valutazione e la validazione accademica di competenza dell'Università.
6. Al termine delle ATP, il Soggetto Ospitante rilascia allo studente un'attestazione di avvenuto svolgimento delle ATP, con l'indicazione delle ore complessivamente svolte.

ART. 7
COMPITI DELL'UNIVERSITÀ

1. L'Università garantisce le coperture assicurative di cui all'art. 11, mette a disposizione il libretto/diario individuale e individua il docente responsabile dell'insegnamento o del modulo ATP, eventualmente coadiuvato dal Coordinatore delle ATP, cui è attribuita la responsabilità didattica delle attività secondo il Regolamento ATP allegato.
2. Ai sensi del Regolamento ATP, il docente responsabile dell'Università ha la responsabilità di:
   - **a)** valutare preventivamente l'idoneità della sede proposta e la coerenza del Progetto Formativo Individuale con gli obiettivi formativi delle ATP, verificando il mantenimento della natura esclusivamente didattico-applicativa dell'esperienza;
   - **b)** coordinarsi con il tutor del Soggetto Ospitante e monitorare in itinere il regolare svolgimento delle attività, disponendo, ove necessario, modifiche, sospensioni o recuperi;
   - **c)** verificare la completezza e la regolarità del libretto/diario e della documentazione attestante le attività svolte;
   - **d)** effettuare la valutazione finale delle competenze acquisite dallo studente e procedere alla formale validazione delle ATP ai fini dell'acquisizione dei relativi CFU.

ART. 8
COMPITI DELLO STUDENTE

1. Durante lo svolgimento delle ATP, lo studente è tenuto a rispettare gli obblighi di frequenza, i limiti orari e le norme comportamentali e di sicurezza stabiliti dal Regolamento ATP allegato, nonché le disposizioni interne del Soggetto Ospitante.
2. In particolare, lo studente è tenuto a:
   a) svolgere esclusivamente le attività previste dal Progetto Formativo autorizzato, attenendosi alle indicazioni del tutor del Soggetto Ospitante e all'Università;
   b) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza nei luoghi di svolgimento delle ATP e utilizzare correttamente spazi, attrezzature e dispositivi di protezione;
   c) mantenere la massima riservatezza sui dati, sulle informazioni aziendali e sugli elementi conoscitivi relativi agli utenti della struttura ospitante con cui venga in contatto;
   d) compilare regolarmente il libretto/diario, farlo sottoscrivere dal tutor del Soggetto Ospitante e sottoporlo all'Università per la verifica e la validazione finale.

ART. 9
SOSPENSIONE ED INTERRUZIONE DELLE ATP

1. Lo studente ha diritto ad una sospensione delle ATP:
   a) per congedi di maternità e paternità obbligatoria ai sensi della normativa in vigore;
   b) in caso di infortunio o malattia di lunga durata.

   La sospensione è comunicata all'Università e al Soggetto Ospitante e registrata secondo le procedure dell'Ateneo. Il computo della durata complessiva del percorso resta soggetto al termine massimo previsto dall'art. 9 del Regolamento ATP.
2. Lo svolgimento delle ATP può essere interrotto:
   a) dallo studente, il quale è tenuto a darne motivata comunicazione scritta all'ufficio tirocini dell'Università.
   b) dall'Ente o dall'Università, in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti, ovvero in caso di impossibilità a conseguire gli obiettivi formativi del Progetto Formativo Individuale o di mancato rispetto dei contenuti del progetto. Un'apposita relazione, da inviarsi all'ufficio competente dell'Università, dovrà evidenziare le motivazioni a sostegno dell'interruzione e/o della risoluzione anticipata.

ART. 10
INOSSERVANZE DELLO STUDENTE

1. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al precedente art. 8, qualora si verifichino episodi di particolare gravità o nel caso in cui lo svolgimento delle ATP contrasti gravemente con le necessità organizzative dell'Ente, quest'ultimo, in qualsiasi momento, previa comunicazione, può chiedere all'Università l'allontanamento definitivo dello studente.
2. L'Università si riserva in tali casi, di agire nei confronti del responsabile, con i mezzi previsti dalla legge, ivi comprese le sanzioni disciplinari di cui alla normativa vigente.

ART. 11
COPERTURA ASSICURATIVA DELLO STUDENTE

1. L'Università garantisce che, nell'espletamento delle ATP, gli studenti siano assicurati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL e coperti da adeguata assicurazione per i danni derivanti da responsabilità civile (polizza n 65/182685679 presso la Compagnia assicurativa UNIPOL ASSICURAZIONI).
2. La copertura assicurativa riguarda le attività svolte presso la sede o le sedi dichiarate nel progetto formativo. In caso di infortunio durante lo svolgimento delle ATP, il Soggetto Ospitante si impegna a segnalare l'evento all'Università, entro i tempi previsti dalla normativa vigente applicabile, facendo riferimento agli estremi identificativi della polizza assicurativa stipulata dall'Università, e inviando apposita pec a personale@pecunimarconi.it.

3. L'eventuale copertura degli infortuni in itinere è quella prevista dalla polizza e dalla normativa applicabile; le condizioni e i limiti della copertura sono verificati dall'Università e comunicati al Soggetto Ospitante.
4. L'Ente si impegna affinché agli studenti siano fornite informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza in relazione attività autorizzate, e nonché ad attivare la sorveglianza sanitaria ove prevista. In tal caso gli eventuali adempimenti relativi alla documentazione sanitaria sono gestiti secondo la normativa applicabile e le procedure dell'Ateneo e della struttura.

ART. 12
DURATA – RINNOVO E RECESSO

1. La presente convenzione ha la durata di anni 1 (uno) dalla data dell'ultima sottoscrizione, e si intenderà tacitamente rinnovata di un ugual periodo, salvo disdetta di una delle Parti da comunicarsi a mezzo PEC almeno 2 (due) mesi prima della scadenza.
2. La convenzione si applica ad ogni ciclo di ATP avviato durante il periodo della sua vigenza.
3. La prosecuzione delle ATP dopo la scadenza della convenzione o il recesso è consentita esclusivamente per il tempo necessario alla conclusione del percorso in corso e nel rispetto del termine massimo di sei mesi dalla data di attivazione formale previsto dal Regolamento ATP; la presente disposizione non costituisce proroga del termine regolamentare.
4. Ciascuna Parte potrà recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione, dandone comunicazione all'altra Parte mediante PEC, con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.
5. In caso di scadenza della convenzione, ovvero di recesso, le Parti concordano fin d'ora di consentire la conclusione delle ATP in corso, salvo che esigenze di sicurezza, inadempimenti o altre ragioni previste dal Regolamento ATP impongano la sospensione o l'interruzione. La conclusione deve avvenire entro il termine massimo previsto dal Regolamento ATP.

ART. 13
RISOLUZIONE

1. Le Parti convengono che la convenzione si intenderà risolta di diritto ex art. 1456 cod. civ. su semplice dichiarazione scritta di ciascuna Parte di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa nel caso: (i) non venga consentito l'effettivo svolgimento dell'esperienza formativa dello studente; ii) siano violati gli obblighi relativi alla sicurezza degli studenti (art. 5), alla designazione e supervisione del tutor e al rispetto del Progetto Formativo (art. 6), alle coperture assicurative (art. 11.1), nonché i divieti di impiego improprio degli studenti e di imposizione di attività formative a pagamento (art. 19).
2. Resta inteso che la risoluzione non pregiudicherà l'utile conclusione delle attività in corso di realizzazione, salvo i casi in cui la risoluzione sia motivata dall'inadempimento delle obbligazioni ivi assunte, e ferma la necessità di rispettare il Regolamento ATP e il termine massimo ivi previsto.

ART. 14
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Le Parti provvedono al trattamento dei dati personali e delle informazioni derivanti dall'esecuzione della presente convenzione nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali e conformemente al "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 ("GDPR"), e alla normativa nazionale applicabile.
2. Le Parti dichiarano di essere informate e, che i dati personali raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione della presente convenzione, sono trattati per le finalità connesse alla convenzione, secondo le rispettive informative e basi giuridiche. Eventuali comunicazioni per fini statistici sono effettuate in forma anonima, salvo che la normativa applicabile consenta diversamente.

3. Lo studente è "autorizzato" al trattamento dei dati personali presso la struttura ospitante soltanto nei limiti necessari allo svolgimento delle attività autorizzate e previa individuazione, da parte del soggetto competente, delle istruzioni e delle misure applicabili.
4. Le Parti determinano i rispettivi ruoli privacy in relazione ai trattamenti concretamente svolti. Qualora il Soggetto Ospitante tratti dati personali per conto dell'Università, la sua eventuale designazione quale responsabile del trattamento è effettuata con separato atto scritto, ai sensi dell'art. 28 GDPR. La presente clausola non determina di per sé la qualificazione del Soggetto Ospitante quale responsabile per ogni trattamento svolto nell'ambito delle ATP.
5. In caso di designazione del Soggetto Ospitante quale responsabile del trattamento, l'atto separato contiene gli elementi e le istruzioni richiesti dalla normativa applicabile e disciplina, tra l'altro, oggetto, durata, natura e finalità del trattamento, categorie di dati e di interessati, obblighi e diritti del titolare e obblighi del responsabile.

ART. 15
RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a mantenere riservate le informazioni, i dati, le procedure adottate ed i documenti relativi all'attività convenzionale che le stesse si scambieranno durante la vigenza e/o esecuzione della presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano a non utilizzare i dati sopra specificati, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della convenzione e di custodirli e conservarli adottando misure di sicurezza idonee ad impedirne l'accesso non autorizzato da parte di terzi.
3. La presente clausola di riservatezza resta valida per il periodo previsto dalla normativa applicabile e, per le informazioni riservate, finché esse mantengano tale carattere, fatti salvi gli obblighi di legge.

ART. 16
USO DEI SEGNI DISTINTIVI

1. Ciascuna Parte non può fare uso del marchio e/o della denominazione dell'altra Parte e/o di sue Strutture in funzione distintiva o pubblicitaria, se non previa specifica autorizzazione scritta. Sono fatti salvi gli usi liberi di legge della sola denominazione in funzione descrittiva, purché veritiera e previa comunicazione all'altra Parte.
2. In deroga a quanto sopra, le Parti si autorizzano sin da ora a utilizzare i rispettivi segni distintivi per scopi di comunicazione istituzionale relativi alla presente Convenzione, inclusa la pubblicazione di informazioni sui rispettivi siti web e sui materiali istituzionali, al fine di informare terzi dell'esistenza e dei contenuti essenziali della Convenzione. Per tale utilizzo autorizzato, ciascuna Parte comunicherà all'altra i segni distintivi da utilizzare.
3. Resta fermo che l'eventuale uso autorizzato viene meno alla cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto ed indipendentemente da eventuali contestazioni sulla stessa cessazione.

ART. 17
LEGGE APPLICABILE E FORO COMPETENTE

1. La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e per quanto non espressamente convenuto, trovano applicazione la legislazione vigente in materia, nonché le norme dettate dal Codice Civile.
2. Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le Parti in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente convenzione, sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma, con ciò intendendosi derogata ogni altra competenza anche concorrente.

ART. 18
ONERI DELLE PARTI CONTRAENTI

1. La presente convenzione non comporta oneri finanziari per le Parti, né obblighi di altra natura, salvo quelli assunti con la sottoscrizione del presente accordo convenzionale, in

conseguenza dell'utilizzo didattico di strutture, attrezzature e personale, messi a disposizione dal Soggetto Ospitante per lo svolgimento delle ATP.

ART. 19
LIMITAZIONI

1. Lo svolgimento delle ATP non sarà in alcun caso considerato esplicazione di un rapporto di lavoro subordinato, né attività lavorativa prestata ad altro titolo, né contratto di formazione lavoro, né può essere sostitutivo di manodopera aziendale o di prestazione professionale. Conseguentemente dette attività non saranno soggette a forme retributive né a contribuzione previdenziale e assistenziale, salvo quanto inderogabilmente previsto dalla normativa applicabile. Le ATP si configurano come completamento del percorso formativo e non è consentito affidare allo studente compiti che esulino dalle finalità di cui al Progetto Formativo.

2. Il Soggetto Ospitante non può utilizzare gli studenti in sostituzione di collaboratori, nè considerare lo svolgimento delle ATP come risorsa professionale aggiuntiva.

3. L'accettazione e lo svolgimento delle ATP non devono in alcun modo essere subordinate a richieste di partecipazione ad attività formative propedeutiche o in itinere che comportino un onere economico per lo studente.

4. In nessun caso il Soggetto Ospitante potrà utilizzare lo studente in sostituzione del personale di ruolo e/o per colmare le vacanze in organico.

ART. 20
CONFORMITÀ ATTO - IMPOSTA DI REGISTRO

1. La presente convenzione è firmata digitalmente, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/1990, come modificato dal D.lgs. n. 82 del 07/03/2005, dal D.L. 179/2012 e norme collegate, e sarà registrata in caso d'uso, ai sensi degli artt. 5 e 39 del DPR n. 131/86.
2. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della Parte che ne farà richiesta.

ART. 21
COMUNICAZIONI

1. Qualsiasi comunicazione o notifica richiesta o consentita dalle disposizioni contenute nella presente convenzione sarà eseguita per iscritto e inviata con qualsiasi mezzo idoneo a comprovarne l'avvenuta ricezione agli indirizzi di seguito indicati:

a. se all'Università: tirocini@unimarconi.it
b. se a All'Ente: ..... .

ART. 22
DISPOSIZIONI FINALI

1. La presente convenzione sostituisce ogni precedente intesa, orale o scritta, tra le Parti avente il medesimo oggetto, fatti salvi gli accordi quadro e gli altri accordi vigenti relativi a ulteriori ambiti di collaborazione, fermo restando il rispetto del Regolamento ATP e del Progetto Formativo Individuale.

2. La presente convenzione può essere emendata, modificata, sostituita, o ampliata solo con atto scritto, firmato da entrambe le Parti. Le modifiche al Progetto Formativo sono soggette alla preventiva autorizzazione dell'Università secondo il Regolamento ATP.

3. Nel caso in cui una o più previsioni della convenzione siano dichiarate nulle, invalide o siano annullate, ciò non pregiudicherà la validità delle altre previsioni a cui sarà comunque data esecuzione, purché nel rispetto delle comuni intenzioni delle Parti e delle loro aspettative.

Università degli Studi Guglielmo Marconi Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni f.to digitalmente _____	**…….....** Legale rappresentante p.t. Dott. ..... f.to digitalmente _____

Le Parti dichiarano, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. di aver preso visione di tutte le clausole di cui al presente convenzione, di averle contrattate e di approvare specificatamente i seguenti articoli: art. 5 (Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro); art. 6 (compiti dell'Ente)); art. 7 (compiti dell'Università); art. 11 (Copertura assicurativa dello studente); art. 12 (Durata, rinnovo e recesso); art. 13 (Risoluzione); 15 (Riservatezza); art. 16 (Uso dei segni distintivi); art. 17 (Legge applicabile e Foro competente); art. 19 (Limitazioni).

Università degli Studi Guglielmo Marconi Legale rappresentante p.t. Dott. Alessio Acomanni f.to digitalmente _____	**…….....** Legale rappresentante p.t. Dott. ..... f.to digitalmente _____

Roma - ……..

SCHEDA INFORMATIVA AZIENDA

AZIENDA ……

Legale Rappresentante

Cognome …… Nome ……

Luogo e Data di Nascita ……

Sede Legale

Via ……..……n° …… CAP ……..……

Città ……..…… Prov. …… Telefono ……..……

Sito web aziendale ……

E-mail aziendale ……....

E-mail PEC ……..

Sede Operativa

(non compilare se uguale alla sede legale)

Via ……..……n° …… CAP ……..……

Città ……..…… Prov. …… Telefono ……..……

L'ente è disponibile ad accogliere studenti con disabilità? **SI** **NO**

Recapito Corrispondenza

Via ……..……n° …… CAP ……..……

Città ……..…… Prov. ……

Settore attività: ……

Spazi e attrezzature messi a disposizione per le ATP:
……

Partita IVA |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|

Nominativo del referente aziendale per l'Università

……

Funzione Aziendale ……..…… …….

Telefono…… E-mail ……..……....

- Si autorizza l'Università degli Studi Guglielmo Marconi al trattamento dei propri dati personali in conformità al D.lgs. n. 196/2003 ("Codice Privacy") ed al Regolamento (UE) n. 679/2016 ("G.D.P.R.").